SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 133° — Numero 88

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 14 aprile 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Regione Sicilia

Università «G. D'Annunzio» di Chieti

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

MINISTERO DEL TESORO

Conto riassuntivo del Tesoro al 31 gennaio 1992, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

92A1693

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 21 gennaio 1992.

Modificazione all'assegnazione di premi settimanali delle lotterie nazionali.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 10 agosto 1988, n. 357;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali n. 04/84187 del 10 ottobre 1990 e n. 04/84422 del 22 novembre 1991, concernenti la disciplina per l'assegnazione dei premi settimanali delle lotterie nazionali;

Visto il parere favorevole del Comitato generale per i giochi espresso in data 21 gennaio 1992;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dall'estrazione settimanale del 27 gennaio 1992 i premi di cui all'art. 2 del decreto ministeriale n. 04/84187 del 10 ottobre 1990, come modificati dall'art. 1 del decreto ministeriale n. 04/84422 del 22 novembre 1991 sono sostituiti dai seguenti premi:

1° Premio: L. 40.000.000;

2° Premio: L. 20.000.000;

3° Premio: L. 10.000.000.

Art. 2.

A decorrere dall'estrazione settimanale del 15 giugno 1992 i premi di cui al precedente articolo sono sostituiti dai seguenti:

1° Premio: L. 15.000.000;

2° Premio: L. 10.000.000;

3° Premio: L. 6.000.000;

4° Premio: L. 3.000.000;

5° Premio: L. 2.000.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 1992

p. *Il Ministro:* SUSI

Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 1992
Registro n. 2 Monopoli, foglio n. 167

92A1695

DECRETO 30 marzo 1992.

Modificazioni al decreto ministeriale 29 dicembre 1972 concernente la disciplina agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto dei rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e le successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1972 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 337 del 30 dicembre 1972), emanato ai sensi dell'art. 71, comma primo, del citato decreto presidenziale n. 633;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 26 gennaio 1983 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 29 gennaio 1983) che ha modificato gli articoli 3, punto 2), 5, 6, 8 e 19 di detto decreto ministeriale;

Attesa l'avvenuta introduzione nella Repubblica di San Marino di un nuovo tipo di marca;

Considerata la necessità di provvedere alla ulteriore modifica dell'art. 19 del decreto ministeriale 29 dicembre 1972;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 19 del decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1972, come modificato dall'art. 5 del decreto ministeriale 26 gennaio 1983, è sostituito dal seguente:

«La marca in uso nella Repubblica di San Marino non ha valore facciale e reca le seguenti diciture:

nella parte superiore destra: "Repubblica di San Marino", nella parte inferiore: "Imposta sulle importazioni";

nella parte sinistra: la riproduzione della statua della libertà;

nella parte centrale superiore: "imposta assolta" ovvero la locuzione "franchigia";

al di sotto di dette diciture: il numero progressivo di ciascuna marca;

la prima sezione della marca reca la dicitura: "originale", la seconda la locuzione "duplicato" e la terza la dizione "matrice"».

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 30 marzo 1992

Il Ministro: FORMICA

92A1697

DECRETO 8 aprile 1992.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Sciacca.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la nota con la quale la competente intendenza di finanza ha comunicato la causa ed il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio finanziario ed ha richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Considerato che la chiusura dell'ufficio delle imposte dirette di Sciacca è stata causata dalla necessità di procedere alla disinfestazione dei locali, sede dell'ufficio;

Ritenuto che la causa suesposta deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha determinato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagio anche ai contribuenti;

Tenuto conto che ai sensi del citato decreto 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento per l'ufficio presso cui si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Sciacca è accertato per i giorni 2, 3 e 4 marzo 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 1992

Il Ministro: FORMICA

92A1696

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 31 marzo 1992.

Individuazione dei lavori ad alta specializzazione per i quali vige l'obbligo di indicazione delle imprese subappaltatrici.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 10 febbraio 1962, n. 57, che ha istituito l'Albo nazionale dei costruttori, e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55;

Visto il decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, che ha dato attuazione alla direttiva n. 89/440/CEE in materia di aggiudicazione degli appalti dei lavori pubblici;

Visto, in particolare, il punto 1 del comma 3 dell'art. 18 della legge 18 marzo 1990, n. 55, nel testo sostituito dall'art. 34, comma 1, del menzionato decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, il quale stabilisce che con decreto del Ministro dei lavori pubblici debbono essere individuati i lavori di alta specializzazioneper i quali le imprese, le associazioni o i consorzi, che intendono avvalersi del subappalto o del cottimo, debbono indicare, all'atto dell'offerta, una o più imprese subappaltatrici candidate ad eseguire le opere;

Ritenuto di dover individuare i lavori di alta specializzazione di cui al menzionato art. 34, comma 1, in quelli specificati alle lettere *b), c), d), e)*, della categoria diciannovesima della tabella delle categorie di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori approvata con decreto ministeriale 25 febbraio 1982, n. 770;

Decreta:

In attuazione del punto 1 del comma 3 dell'art. 18 della legge 18 marzo 1990, n. 55, nel testo sostituito dall'art. 34, comma 1, del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, i lavori ad alta specializzazione, relativamente ai quali le imprese, le associazioni o i consorzi, che intendono avvalersi del subappalto o del cottimo, debbono indicare all'atto dell'offerta una o più imprese subappaltatrici candidate ad eseguirli, sono quelli specificati alle lettere *b), c), d), e)*, della categoria diciannovesima della tabella delle categorie di iscrizione nell'Albo nazionale dei costruttori, approvata con decreto ministeriale 25 febbraio 1982, n. 770, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 30 luglio 1982, nonché alle relative note esplicative riportate in appendice al decreto ministeriale 9 marzo 1989, n. 172.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 31 marzo 1992

Il Ministro: PRANDINI

92A1700

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 11 marzo 1992.

Regolamento dei rapporti Tesoro-Banca d'Italia in ordine al servizio finanziario del prestito obbligazionario della Repubblica italiana per l'importo di ECU 2,5 miliardi scadente nel 2011.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto n. 348309 del 28 febbraio 1991, registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 1991, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 259, con il quale, ai sensi e per gli effetti delle leggi ivi citate in premessa, si è disposta un'emissione sul mercato internazionale di titoli del Tesoro per l'importo di 2.500.000.000 di ECU, ad un tasso di interesse fisso pari al 9,25% e con scadenza nel mese di marzo 2011;

Visto l'art. 8 del decreto ministeriale sopra indicato, con il quale, tra l'altro, è stata affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento delle cedole ed al rimborso dei titoli emessi, prevedendosi che i rapporti conseguenti a dette operazioni sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

Il pagamento degli interessi e il rimborso dei titoli saranno effettuati in ECU dalla banca «Fiscal Agent», incaricata dal Ministero del tesoro del servizio finanziario del prestito, attualmente la Banque Paribas di Lussemburgo.

Art. 2.

Allo scopo di consentire alla Banca d'Italia di trasferire alla menzionata banca, non più tardi delle ore 10 (ora di Lussemburgo) di ciascuna «data di pagamento», i fondi in ECU occorrenti per il servizio finanziario medesimo, il Tesoro metterà a disposizione della Banca d'Italia un importo provvisorio in lire, almeno dieci giorni prima della «data di pagamento», che risulterà fissata secondo quanto previsto nei «termini e condizioni» del prestito.

Detto importo verrà conteggiato dalla Banca d'Italia in via previsionale, sulla base del rapporto di cambio disponibile al momento della determinazione e verrà comunicato al Tesoro quindici giorni prima della messa a disposizione dei fondi in lire.

I fondi in lire rimessi dal Tesoro, mediante mandato di pagamento sulla sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato a favore della Banca d'Italia - Amministrazione centrale, verranno accreditati in un apposito conto provvisorio infruttifero aperto presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia denominato: «Ministero del tesoro - Prestito in ECU emesso il 7 marzo 1991 - 9,25% 2.500 milioni di ECU».

La Banca d'Italia provvederà ad acquistare dall'Ufficio italiano dei cambi, addebitando il suddetto conto provvisorio infruttifero, l'ammontare necessario di ECU da trasferire, al cambio vigente in Italia due giorni lavorativi precedenti la «data di pagamento», cioè la data di messa a disposizione degli ECU alla menzionata banca. L'eventuale differenza a debito o a credito del Tesoro verrà immediatamente regolata.

Art. 3.

Pure con le modalità di cui all'art. 2 verranno rimessi i fondi per pagamenti che il Tesoro dovesse eventualmente effettuare a fronte di impegni comunque derivanti dall'accordo sopra menzionato.

Inoltre, sempre alle stesse scadenze e con le stesse modalità, verrà riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un importo forfettario annuo di L. 2.000.000.

La prima provvista fondi sarà effettuata con riferimento al pagamento degli interessi annuali di scadenza 7 marzo 1992, comprensiva anche di detto compenso.

Art. 4.

Entro il mese di settembre di ogni anno, a partire dal 1993, l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 5.

In relazione ai termini di prescrizione, per gli interessi cinque anni dalla data di scadenza del pagamento e per il capitale dieci anni dalla data stabilita per il rimborso, i fondi in valuta eventualmente non utilizzati e restituiti dal «Fiscal Agent» saranno messi a disposizione del Ministero del tesoro.

La Banca d'Italia, su richiesta del Ministero del tesoro - Direzione generale del Tesoro, provvederà a negoziare contro lire i fondi in ECU non utilizzati e a versare il relativo controvalore all'entrata del bilancio statale.

Art. 6.

Gli atti, i documenti e la corrispondenza riguardanti il servizio finanziario del prestito, nonché il conto da aprirsi presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia devono intendersi esenti da imposte di registro, di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

Art. 7.

Le spese di cui al precedente art. 3 faranno carico al cap. 4435 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere relativo all'anno finanziario 1992 è, prevedibilmente, di L. 2.000.000.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 1992

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 1992
Registro n. 13 Tesoro, foglio n. 163

92A1698

DECRETO 6 aprile 1992.

Emissione di una quarta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 17 gennaio 1992/1999.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 415;

Considerato che la Direzione generale del Tesoro - servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposite quote di nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visti i propri decreti 8 gennaio 1992 (*Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 13 gennaio 1992), 5 febbraio 1992 (*Gazzetta Ufficiale* n. 34 dell'11 febbraio 1992) e 5 marzo 1992 (*Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 10 marzo 1992) con i quali è stata disposta l'emissione, rispettivamente, della prima, seconda e terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 17 gennaio 1992/1999;

Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una quarta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 12% - 17 gennaio 1992/1999, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di una quarta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 17 gennaio 1992/1999, per un importo di lire 3.000 miliardi nominali, allo stesso prezzo fisso di emissione di L. 94,95%, ed alle medesime altre condizioni e modalità previste dal decreto ministeriale 8 gennaio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 13 gennaio 1992.

L'assegnazione dei buoni della predetta tranche avviene con il sistema dell'asta marginale riferito ad un «diritto di sottoscrizione». Il «diritto di sottoscrizione» rappresenta la maggiorazione di prezzo rispetto a quello di emissione indicato nel precedente comma, che il sottoscrittore dichiara nella richiesta di essere disposto a corrispondere al Tesoro per l'assegnazione dei buoni. Le richieste che dovessero risultare accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 1, quarto comma, e dell'art. 14 del predetto decreto ministeriale 8 gennaio 1992, riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 12%, pagabile in due semestralità posticipate, il 17 luglio ed il 17 gennaio di ogni anno, come la prima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 17 gennaio 1992/1999.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

Per esclusive esigenze interne della Banca d'Italia possono essere allestiti titoli del taglio da L. 10.000.000.000.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, con la precisazione che la ritenuta sugli «altri proventi», ivi prevista, sarà applicata, in sede di rimborso dei buoni emessi con il presente decreto, su L. 5,05 per ogni cento lire di capitale nominale, pari alla differenza fra il capitale da rimborsare e il prezzo fisso di cui al precedente art. 1, tenendo conto dell'arrotondamento alle cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 17 gennaio 1992 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, nonché le società di intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a), b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi. Possono altresì partecipare gli operatori di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 31 dicembre 1990 nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia, conseguenti alle operazioni in parola, saranno regolati dalle norme contenute in apposita convenzione da stipulare.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale dei titoli al portatore effettivamente sottoscritti, a norma del primo comma dell'art. 1, una provvigione dell'1%, sul capitale nominale dei buoni stessi, contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante.

Tale provvigione verrà attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati del collocamento partecipanti all'asta in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni di terzi e di provvedere, senza richiedere alcun altro compenso, alla consegna dei titoli agli aventi diritto, i quali sono tenuti a corrispondere soltanto il prezzo di aggiudicazione, pari al «prezzo fisso di emissione» maggiorato dell'importo marginale del «diritto di sottoscrizione», con la corresponsione dei dietimi di interesse dovuti, al netto.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di cinque, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

Il prezzo offerto è costituito dal prezzo fisso di emissione stabilito in L. 94,95% e dall'ulteriore importo del «diritto di sottoscrizione» che si intende pagare. Tale

maggiorazione può essere di un importo minimo di 5 centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali maggiorazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso, mentre in mancanza di ogni indicazione di maggiorazione, la stessa si intende pari a quella minima.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le domande di partecipazione all'asta di ogni singolo operatore, compresa la Banca d'Italia, redatte su apposito modello, devono essere inserite in un'unica busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste devono essere consegnate, a cura del mittente, direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale - Via Nazionale, 91 - Roma, entro le ore 13 del 16 aprile 1992.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 16 aprile 1992 non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, viene eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto, come indicato nel precedente art. 7. Dette operazioni sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulta l'ammontare dei buoni assegnati ed il relativo prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo, che è costituito dalla somma del «prezzo fisso di emissione» e dell'importo da corrispondere per «diritto di sottoscrizione», sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

L'aggiudicazione verrà effettuata con riferimento all'importo del «diritto di sottoscrizione» meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte riferite all'importo marginale del «diritto di sottoscrizione» che non possano essere totalmente accolte si procede all'assegnazione pro-quota con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione ed i buoni vengono proporzionalmente distribuiti fra gli altri operatori partecipanti al riparto, sino al loro eventuale totale soddisfacimento e, ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 11.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo fisso di emissione maggiorato di quello marginale del «diritto di sottoscrizione»), sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 21 aprile 1992; dovranno essere corrisposti i dietimi di interesse netti per 94 giorni, in quanto la prima cedola di interessi relativa ai buoni emessi con il presente decreto, ha decorrenza dal 17 gennaio 1992. All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei buoni al portatore.

Art. 12.

Il 21 aprile 1992 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione, costituito, come indicato negli articoli precedenti, dalla somma del «prezzo fisso di emissione» e dell'importo del «diritto di sottoscrizione», unitamente al rateo di interesse del 12% annuo, dovuto allo Stato, al netto, per 94 giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato: per l'importo relativo al «prezzo fisso di emissione», per quello relativo al «diritto di sottoscrizione» e per quello relativo ai dietimi di interesse dovuti, al netto.

Art. 13.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, entro quindici giorni dalla data prevista per il regolamento dei buoni sottoscritti, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 14.

Le sottoscrizioni, da effettuare per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni di cui al primo comma saranno eseguite in buoni del Tesoro poliennali 12% - 17 gennaio 1992/1999; esse avranno inizio il 21 aprile 1992 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 15.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dall'imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 16.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalla competente Direzione generale del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 1992

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 1992
Registro n. 15 Tesoro, foglio n. 174

92A1680

DECRETO 8 aprile 1992.

Approvazione del nuovo modello delle situazioni periodiche dell'Istituto di emissione (mod. 7 C.G.).

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, e successive modificazioni;

Vista la nota n. 71396 in data 23 marzo 1992 dell'Amministrazione centrale della Banca d'Italia Servizio ragioneria;

Considerata l'opportunità di adottare un nuovo modello per le situazioni periodiche delle operazioni dell'Istituto di emissione in sostituzione del mod. 7 C.G. attualmente in essere;

Decreta:

È approvato il modello di cui all'accluso schema, per la compilazione della situazione dell'Istituto di emissione (mod. 7 C.G.) da trasmettere al Ministero del tesoro anche ai fini della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 1992

Il Ministro: CARLI

BANCA D'ITALIA

Situazione al

ATTIVO

DIFFERENZE in milioni,con la situazione alla: stessa data mese precedente | stessa data anno precedente

ORO
- I In cassa . . . L.
- II In deposito all'estero . . . »

CREDITI IN ORO (FECoM) . . . L.
CASSA . . . »
RISCONTI E ANTICIPAZIONI
- I Risconto di portafoglio:
  - ordinario . . . L.
  - ammassi . . . »
- II Anticipazioni:
  - in conto corrente . . . L.
  - a scadenza fissa . . . »
  - di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974 . . . »
- III Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione . . . L.

EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI . . . L.
ATTIVITÀ VERSO L'ESTERO IN VALUTA
- I ECU . . . L.
- II Altre attività . . .
  - biglietti e divise . . . L.
  - corrispondenti in conto corrente . . . »
  - depositi vincolati . . . »
  - diverse . . . »

CREDITI IN DOLLARI (FECoM) . . . L.
UFFICIO ITALIANO CAMBI
- I Conto corrente ordinario (saldo debitore) . . . L.
- II Conti speciali . . . »

ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA AL TESORO . . . L.
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo debitore) . . . »
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO . . . »
TITOLI DI PROPRIETÀ
- I Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:
  - in libera disponibilità . . . L.
  - per investimento delle riserve statutarie . . . »
  - per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »
- II Titoli di società ed enti:
  - per investimento delle riserve statutarie . . . L.
  - per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »
- III Azioni e partecipazioni:
  - di società ed enti controllati:
    - *a)* per investimento delle riserve statutarie . L.
    - *b)* per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »
  - di società ed enti collegati:
    - *a)* per investimento delle riserve statutarie . L.
    - *b)* per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »
  - di altre società ed enti:
    - *a)* per investimento delle riserve statutarie . L.
    - *b)* per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »

FONDO DI DOTAZIONE U.I.C. . . . L.
IMMOBILI
- I Ad uso degli uffici . . . L.
- II Ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »

ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*) . . . L.
MOBILI E IMPIANTI
- I Mobili . . . L.
- II Impianti . . . »
- III Monete e collezioni . . . »

PARTITE VARIE
- I Biglietti banca in fabbricazione . . . L.
- II Procedure, studi e progettazioni dei Servizi tecnici:
  - completati . . . L.
  - in allestimento . . . »
- III Oneri pluriennali in ammortamento . . . L.
- IV Debitori diversi . . . »
- V Altre . . . »

RATEI . . . L.
RISCONTI . . . »
SPESE DELL'ESERCIZIO . . . »
L.

CONTI D'ORDINE
- I Titoli ed altri valori:
  - a garanzia . . . L.
  - altri . . . »
- II Depositari di titoli e valori:
  - interni . . . L.
  - esteri . . . »
- III Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione . . . L.
- IV Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (n/s vendite a termine):
  - titoli . . . L.
  - corrispondenti interni . . . »
  - corrispondenti esteri . . . »
- V Titoli, valute e lire da ricevere (n/s acquisti a termine):
  - titoli . . . L.
  - valute e lire . . . »
- VI Ordini in corso:
  - acquisti di valute . . . L.
  - lire a fronte vendite di valute . . . »
  - acquisti di titoli . . . »
  - lire a fronte vendite di titoli . . . »
- VII Fondo e evidenza per ammortamenti fiscali . . . L.

TOTALE . . L.

(*) T.Q.P. = Trattamento quiescenza personale.

Il Governatore

92A1699

.... MOD. 7 C.G.

PASSIVO

	DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data mese precedente	DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data anno precedente

CIRCOLAZIONE . . . . L.
VAGLIA CAMBIARI . . . . »
ALTRI DEBITI A VISTA
I -- Ordini di trasferimento . . . . L.
II - - Altri . . . . »
DEPOSITI DI RISERVA IN CONTO CORRENTE
I - - Di enti creditizi soggetti a riserva obbligatoria. . . . . L.
II - - Di altri enti . . . . »
ALTRI DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE
I - - Ai fini della riserva bancaria obbligatoria in valuta . . . . . . L.
II - - A garanzia emissione assegni circ. e assegni bancari a copert. garantita . . . . . . »
III - - Conti vincolati investimenti all'estero . . . . »
IV - - Società costituende. . . . . »
V -- Altri . . . . »
ALTRI DEPOSITI IN CONTO CORRENTE . . . . L.
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO . . . . »
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA . . . . »
DEPOSITI IN VALUTA ESTERA PER CONTO U.I.C. . . . . »
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C. . . . . »
PASSIVITÀ VERSO L'ESTERO
I - - Depositi in valuta estera . . . . L.
II - - Conti dell'estero in lire . . . . »
DEBITI IN ECU (FECoM). . . . . L.
UFFICIO ITALIANO CAMBI - Conto corrente ordinario (saldo creditore). . . . . »
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo creditore) . . . . »
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO . . . . »
ACCANTONAMENTI DIVERSI (FONDI)
I Di riserva per adeguamento valutazione oro . . . . L.
II - Copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana . . . . . . »
III - Svalutazione portafoglio. . . . . »
IV Oscillazione cambi. . . . . »
V Adeguamento cambi ex art. 104, 1° c., lett. c) T.U.I.R. . . . . »
VI - Oscillazione titoli . . . . »
VII Copertura perdite eventuali . . . . »
VIII Assicurazione danni . . . . »
IX - Ricostruzione immobili . . . . »
X Rinnovamento impianti . . . . »
XI Imposte . . . . »
XII A garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale . . . . . . »
XIII Per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati . . . . »
XIV Per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto. . . . . . . »
XV Per oneri negoziali relativi al personale - anno 1991 . . . . . . »
FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI . . . . L.
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI . . . . »
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI . . . . »
FONDO AMMORTAMENTO ANTICIPATO EX ART. 67, 3° c. T.U.I.R. . . . . »
FONDO AMMORTAMENTO PROCEDURE, STUDI E PROGETTAZIONI DEI SERVIZI TECNICI . . . . . »
FONDO AMMORTAMENTO ONERI PLURIENNALI . . . . »
PARTITE VARIE
I Creditori diversi . . . . L.
II - Altre . . . . »
RATEI . . . . L.
RISCONTI . . . . »
CAPITALE SOCIALE. . . . . »
FONDO DI RISERVA ORDINARIO . . . . »
FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO . . . . »
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGE 19-3-1983, N. 72 . . . . . . »
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGE 29-12-1990, N. 408 . . . . »
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGE 30-12-1991, N. 413 . . . . »
FONDO IMPOSTA SOSTITUTIVA EX LEGE 30-12-1991, N. 413 . . . . »
UTILE NETTO DA RIPARTIRE . . . . »
RENDITE DELL'ESERCIZIO . . . . »
L.

CONTI D'ORDINE
I Depositanti di titoli ed altri valori . . . . L.
II Titoli e valori presso terzi . . . . »
III Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto . . . »
IV Titoli, valute e lire da consegnare (n/s vendite a termine):
titoli . . . . L.
valute e lire . . . . »
V Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (n/s acquisti a termine):
titoli . . . . L.
corrispondenti interni . . . . »
corrispondenti esteri . . . . »
VI Ordini in corso:
lire a fronte acquisti di valute . . . . L.
vendite di valute . . . . »
lire a fronte acquisti di titoli . . . . »
vendite di titoli . . . . »
VII Ammortamenti fiscali e evidenza . . . . L.
TOTALE . . . L.

Il Ragioniere generale

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 6 aprile 1992.

Autorizzazione alla società Adriavita S.p.a., con sede legale in Trieste, ad esercitare l'attività assicurativa nei rami I e V, nonché approvazione delle tariffe e delle condizioni di polizza presentate dalla suddetta società.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative:

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la domanda in data 5 aprile 1991, e le successive integrazioni e modificazioni, con le quali la società Adriavita S.p.a., con sede legale in Trieste, ha chiesto l'autorizzazione ad esercitare, nel territorio della Repubblica, l'attività assicurativa nei rami I e V di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge n. 742 del 22 ottobre 1986, nonché l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la lettera n. 220251 del 28 gennaio 1992 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda di autorizzazione presentata dall'impresa anzidetta;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private, predisposta dall'ISVAP;

Sentito il parere espresso dalla Commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione del 13 febbraio 1992;

Viste le lettere n. 220850 e n. 220851 del 12 marzo 1992 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole alla approvazione delle tariffe e delle condizioni di polizza presentate dalla richiamata impresa;

Decreta:

Art. 1.

La Adriavita S.p.a., con sede in Trieste, è autorizzata ad esercitare, nel territorio della Repubblica, l'attività assicurativa nei rami I e V di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742.

Art. 2.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le relative condizioni di polizza presentate dalla Adriavita S.p.a., con sede in Trieste:

1) tariffa A12R (M-F) - C: assicurazione di rendita vitalizia differita a premio annuo costante con controassicurazione (tasso tecnico 0%, 3%, 4%), comprese le condizioni di applicazione - teste di sesso maschile e femminile;

2) condizioni speciali di polizza, compresa la clausola di rivalutazione, da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 1);

3) tariffa A12R (M-F): assicurazione di rendita vitalizia differita a premio annuo rivalutabile con controassicurazione (tasso tecnico 0%, 3%, 4%), comprese le condizioni di applicazione - teste di sesso maschile e femminile. I tassi di premio sono gli stessi della tariffa di cui al precedente punto 1);

4) condizioni speciali di polizza, compresa la clausola di rivalutazione, da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 3);

5) tariffa A11R (M-F): assicurazione di rendita vitalizia differita a premio unico con controassicurazione (tasso tecnico 0%, 3%, 4%), comprese le condizioni di applicazione - teste di sesso maschile e femminile;

6) condizioni speciali di polizza, compresa la clausola di rivalutazione, da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 5);

7) coefficienti per la conversione della rateazione della rendita corrisposta al termine del differimento da semestrale ad annuale o trimestrale o mensile;

8) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione in capitale della rendita garantita al termine del differimento (tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

9) tariffa di opzione al termine del differimento, per teste di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

10) tariffa di opzione al termine del differimento, per teste di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

11) tariffa di opzione al termine del differimento, su testa singola, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita vitalizia immediata su due teste totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

12) tariffa A26J - RIV: assicurazione di rendita vitalizia temporanea differita rivalutabile con controassicurazione a premio unico;

13) condizioni speciali di polizza, compresa la clausola di rivalutazione, da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 12);

14) tariffa A26C - RIV: assicurazione su due teste di rendita vitalizia temporanea differita rivalutabile con controassicurazione, sulla testa del beneficiario-assicurato, a premio annuo costante pagabile finché entrambe le teste sono in vita e per il periodo di differimento stabilito;

15) condizioni speciali di polizza, compresa la clausola di rivalutazione, da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 14);

16) coefficienti per la conversione della rateazione della rendita vitalizia temporanea corrisposta al termine del differimento da semestrale ad annuale o trimestrale o mensile, da abbinare alle tariffe di cui ai precedenti punti 12) e 14);

17) tariffa di opzione per la conversione in capitale della rendita vitalizia temporanea garantita al termine del differimento, da abbinare alle tariffe di cui ai precedenti punti 12) e 14);

18) tariffa di opzione per la conversione al termine del differimento della rendita vitalizia temporanea differita in una rendita vitalizia pagabile per un numero di anni compreso, a scelta dell'assicurato, fra 6 e 10 ed a condizione che l'assicurato-beneficiario sia in vita, da abbinare alle tariffe di cui ai precedenti punti 12) e 14);

19) tariffa A8D-C: assicurazione di capitale differito a premio annuo costante con controassicurazione (tasso tecnico 0%, 3%, 4%), comprese le condizioni di applicazione;

20) condizioni speciali di polizza, compresa la clausola di rivalutazione, da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 19);

21) tariffe A8D: assicurazione di capitale differito a premio annuo rivalutabile con controassicurazione (tasso tecnico 0%, 3%, 4%), comprese le condizioni di applicazione. I tassi di premio sono gli stessi della tariffa di cui al precedente punto 19);

22) condizioni speciali di polizza, compresa la clausola di rivalutazione, da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 21);

23) tariffe A8C: assicurazione di capitale differito a premio unico con controassicurazione (tasso tecnico 0%, 3%, 4%), comprese le condizioni di applicazione;

24) condizioni speciali di polizza, compresa la clausola di rivalutazione, da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 23);

25) tariffa di opzione, per teste di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale garantito alla scadenza contrattuale in una rendita vitalizia annualmente rivalutabile (tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

26) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale, in una rendita vitalizia immediata su due teste totalmente o parzialmente reversibile sulla testa del sopravvivente - testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

27) tariffa di opzione al termine del differimento, per teste di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale garantito alla scadenza contrattuale in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

28) tariffa di opzione al termine del differimento, per teste di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale garantito alla scadenza contrattuale in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

29) tariffa di opzione per il differimento automatico del pagamento del capitale garantito alla scadenza da applicare a contratti a prestazioni rivalutabili (tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

30) tariffa di opzione per il differimento automatico del godimento della rendita garantita a scadenza da applicare a contratti a prestazioni rivalutabili (tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

31) condizioni di polizza regolanti le ipotesi contrattuali inerenti le assicurazioni sulla vita non di puro rischio e le operazioni di capitalizzazione in forma collettiva;

32) condizioni di polizza, da applicare ai contratti collettivi di cui al precedente punto 31), regolanti le aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alle collettive al variare dell'importo del premio complessivamente pagato;

33) condizioni di polizza, da applicare a contratti collettivi di cui al precedente punto 31), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali;

34) tariffa di assicurazione di rendita a premio annuo ed a premio unico per differimenti inferiori a cinque anni da applicare a contratti assunti in forma collettiva, comprese le condizioni di applicazione;

35) addizionale di frazionamento del premio annuo delle tariffe vita a prestazioni rivalutabili e non rivalutabili;

36) tariffa A13-C: assicurazione mista (tasso tecnico 0%, 3%, 4%), a premio annuo costante, comprese le condizioni di applicazione;

37) condizioni speciali di polizza, compresa la clausola di rivalutazione, da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 36);

38) tariffa A13: assicurazione mista (tasso tecnico 0%, 3%, 4%), a premio annuo rivalutabile, comprese le condizioni di applicazione. I tassi sono gli stessi della tariffa di cui al precedente punto 36);

39) condizioni speciali di polizza, compresa la clausola di rivalutazione, da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 38);

40) tariffa A13J: assicurazione mista (tasso tecnico 0%, 3%, 4%), a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

41) condizioni speciali, compresa la clausola di rivalutazione, da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 40);

42) tariffa U/O: capitalizzazione a premio unico con prestazioni rivalutabili (tasso tecnico 0%);

43) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa di cui al precedente punto 42);

44) condizioni di applicazione della tariffa di cui al precedente punto 42);

45) tariffe U/3: capitalizzazione a premio unico con prestazioni rivalutabili (tasso tecnico 3%);

46) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa di cui al precedente punto 45);

47) condizioni di applicazione della tariffa di cui al precedente punto 45);

48) tariffa U/4: capitalizzazione a premio unico con prestazioni rivalutabili (tasso tecnico 4%);

49) condizioni speciali di polizza comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa di cui al precedente punto 48);

50) condizioni di applicazione della tariffa di cui al precedente punto 48);

51) tariffa di capitalizzazione a premio unico con prestazioni rivalutabili (tasso tecnico 0%, 3%, 4%) per operazioni in forma collettiva;

52) condizioni di applicazione delle tariffe di cui al precedente punto 51);

53) condizioni generali di polizza per contratti di capitalizzazione;

54) condizioni generali di assicurazione;

55) regolamento della gestione speciale denominata «Genercasse»;

56) tariffa A5: assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo costante, comprese le condizioni di applicazione;

57) condizioni speciali di polizza da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 56);

58) tariffa A5J: assicurazione temporanea per il caso di morte a premio unico comprese le condizioni di applicazione;

59) condizioni speciali di polizza da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 58);

60) tariffa A5-DR: assicurazione temporanea per il caso di morte del debito residuo di rate temporanee certe a premio annuo costante limitato, comprese le condizioni di applicazione;

61) condizioni speciali di polizza da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 60);

62) tariffa A5J-DR: assicurazione temporanea per il caso di morte del debito residuo di rate temporanee certe a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

63) condizioni speciali di polizza da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 62);

64) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte;

65) condizioni speciali di polizza da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 64);

66) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte e di invalidità;

67) condizioni speciali di polizza da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 66);

68) condizioni regolanti la copertura del rischio di invalidità permanente, da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 66);

69) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte nonché per il caso di morte e di invalidità permanente stipulata a favore dei dipendenti di aziende industriali, in forza di contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro;

70) condizioni speciali di polizza da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 69);

71) condizioni regolanti la copertura del rischio di invalidità permanente nelle assicurazioni temporanee di gruppo per il caso di morte e di invalidità permanente stipulate a favore dei dipendenti di aziende industriali, relative alle ipotesi di cui al precedente punto 69);

72) tariffa A14-CO: assicurazione temporanea per il caso di morte di rendita certa a premio annuo costante pagabile per l'intera durata contrattuale - forma accessoria;

73) tariffa A5A-CO: assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo pari ad 1/n del capitale iniziale a premio annuo costante pagabile per l'intera durata contrattuale - forma accessoria;

74) condizioni di applicazione delle tariffe di cui ai precedenti punti 72) e 73);

75) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte «garanzia di famiglia-beneficio orfani», comprese le condizioni di applicazione;

76) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 75).

Art. 3.

La Adriavita S.p.a., con sede in Trieste, dovrà evidenziare nel proprio bilancio d'esercizio le forme assicurative, rivalutabili o indicizzate approvate con il presente decreto utilizzando i moduli 8 e 10, distinti per ciascuna forma assicurativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 1992

Il Ministro: BODRATO

92A1682

DECRETO 10 aprile 1992.

Assoggettamento alla procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Officine meccaniche Rino Berardi, in Brescia.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza in data 28 febbraio 1992 con la quale il tribunale di Brescia, ha dichiarato l'assoggettabilità della S.p.a. Officine meccaniche Rino Berardi, con sede in Brescia, via Lamarmora, 185, alla procedura di amministrazione straordinaria prevista dalla legge sopraindicata;

Ritenuto che sussistono i requisiti e ricorrano i motivi di pubblico interesse perché sia disposta l'amministrazione straordinara della S.p.a. Officine meccaniche Rino Berardi e sia autorizzata la continuazione dell'esercizio per anni due;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Officine meccaniche Rino Berardi, con sede in Brescia, via Lamarmora, 185, è posta in amministrazione straordinaria secondo le norme della legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.

È disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

È nominato commissario il prof. ing. Maso Garbarini, nato a Pavia il 3 novembre 1927.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 1992

Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
BODRATO

Il Ministro del tesoro
CARLI

92A1714

DECRETO 10 aprile 1992.

Assoggettamento alla procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Ceruti, in Brescia.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza in data 28 febbraio 1992 con cui il tribunale di Brescia ha accertato lo stato di insolvenza della S.r.l. Ceruti, con sede in Brescia, via Lamarmora, 185, nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. Officine meccaniche Rino Berardi ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto in pari data, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in

amministrazione straordinaria la S.p.a. Officine meccaniche Rino Berardi è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario il prof. ing. Maso Garbarini;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della S.r.l. Ceruti quale società collegata con la S.p.a. Officine meccaniche Rino Berardi, preporre ad essa il commissario nominato per quest'ultima e autorizzare la continuazione dell'esercizio d'impresa;

Decreta:

Art. 1.

La S.r.l. Ceruti, con sede in Brescia, via Lamarmora, 185, collegata alla S.p.a. Officine meccaniche Rino Berardi, è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

È disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

È nominato commissario il prof. ing. Maso Garbarini, nato a Pavia il 3 novembre 1927.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 1992

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BODRATO

Il Ministro del tesoro
CARLI

92A1715

DECRETO 10 aprile 1992.

Assoggettamento alla procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Omus, in Brescia.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza in data 28 febbraio 1992 con cui il tribunale di Brescia ha accertato lo stato di insolvenza della S.p.a. Omus, con sede in Brescia, via Moretto, 38-*b*, nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. Officine meccaniche Rino Berardi ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto in pari data, emesso di concerto con il Ministro del tesoro con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Officine meccaniche Rino Berardi è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario il prof. ing. Maso Garbarini;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della S.p.a. Omus quale società collegata con la S.p.a. Officine meccaniche Rino Berardi, preporre ad essa il commissario nominato per quest'ultima e autorizzare la continuazione dell'esercizio d'impresa;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Omus, con sede in Brescia, via Moretto, 38-*b*, collegata alla S.p.a. Officine meccaniche Rino Berardi, è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

È disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

È nominato commissario il prof. ing. Maso Garbarini, nato a Pavia il 3 novembre 1927.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 1992

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BODRATO

Il Ministro del tesoro
CARLI

92A1716

DECRETO 10 aprile 1992.

Assoggettamento alla procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Meccanica Nuvolera, in Nuvolera.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza in data 28 febbraio 1992 con cui il tribunale di Brescia ha accertato lo stato di insolvenza della S.p.a. Meccanica Nuvolera, con sede in Nuvolera (Brescia), strada statale 45-*bis* km 53, nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. Officine meccaniche Rino Berardi ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto in pari data, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Officine meccaniche Rino Berardi è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario il prof. ing. Maso Garbarini;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della S.p.a. Meccanica Nuvolera quale società collegata con la S.p.a. Officine meccaniche Rino Berardi, preporre ad essa il commissario nominato per quest'ultima e autorizzare la continuazione dell'esercizio d'impresa;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Meccaniche Nuvolera, con sede in Nuvolera (Brescia), strada statale 45-*bis* km 53, collegata alla S.p.a. Officine meccaniche Rino Berardi, è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

È disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

È nominato commissario il prof. ing. Maso Garbarini, nato a Pavia il 3 novembre 1927.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 1992

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BODRATO

Il Ministro del tesoro
CARLI

92A1717

DECRETO 10 aprile 1992.

Assoggettamento alla procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Officine meccaniche Ceruti, in Brescia.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza in data 28 febbraio 1992 con cui il tribunale di Brescia ha accertato lo stato di insolvenza della S.r.l. Officine meccaniche Ceruti con sede in Brescia, via Lamarmora, 185, nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. Officine meccaniche Rino Berardi ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto in pari data, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Officine meccaniche Rino Berardi è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario il prof. ing. Maso Garbarini;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della S.r.l. Officine meccaniche Ceruti quale società collegata con la S.p.a. Officine meccaniche Rino Berardi, preporre ad essa il commissario nominato per quest'ultima e autorizzare la continuazione dell'esercizio d'impresa;

Decreta:

Art. 1.

La S.r.l. Officine meccaniche Ceruti, con sede in Brescia, via Lamarmora, 185, collegata alla S.p.a. Officine meccaniche Rino Berardi, è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

È disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

È nominato commissario il prof. ing. Maso Garbarini, nato a Pavia il 3 novembre 1927.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 1992

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BODRATO

Il Ministro del tesoro
CARLI

92A1718

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE SICILIA

DECRETO ASSESSORIALE 10 agosto 1991.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del Castelluccio ricadente nel comune di Gela.

L'ASSESSORE
PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo statuto della regione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della regione siciliana, approvato con decreto del presidente della regione 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 1497, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Esaminato il verbale redatto nella seduta del 20 dicembre 1990, nella quale la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Caltanissetta ha proposto di sottoporre a vincolo paesaggistico la località Castelluccio nel territorio del comune di Gela, la cui area interessata a vincolo risulta delimitata secondo la descrizione che segue:

«dalla strada statale n. 117-*bis* verso occidente il confine di vincolo segue i limiti sud ed ovest del foglio di mappa n. 78 del comune di Gela fino alla strada vicinale Settefarine-Grotticelle. Prosegue poi verso ovest lungo i confini sud, ovest e nord del foglio n. 40 e, quindi, lungo i confini nord-ovest dei fogli 42 e 44 sino ad arrivare alla strada statale n. 190. Da questo punto il vincolo segue, verso nord nord-est all'interno del foglio n. 50, la strada vicinale Collegio fino al fiume Gela e, lungo il confine settentrionale dello stesso foglio n. 50, fino alla strada vicinale Santa Mariula; proseguendo lungo lo stesso confine, il vincolo imbocca la strada statale n. 117-*bis*.

Il perimetro di vincolo segue detta strada in direzione sud a confine tra i fogli 51 e 53, prima, e 51 e 55, poi, fino all'innesto con la Regia Trazzera Gela-Caltagirone che percorre, all'interno del foglio 48, fino all'innesto con la strada vicinale Grotticelle che segue prima a confine tra i fogli 47 e 48, quindi all'interno del foglio 85 fino all'innesto con la vicinale Mingara.

Da qui il vincolo segue quest'ultima via, all'interno del foglio n. 84, quindi, la strada vicinale consorziale di Mastro all'interno dei fogli 82 e 83 e, infine, il confine est del foglio 80 e i confini est e sud del foglio n. 120 per ricongiungersi, poi, alla strada statale n. 117-*bis*.

L'area vincolata interessa per intero i fogli numeri 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 78, 79, 80, 81 e 120 e, parzialmente, i fogli 48, 50, 82, 83, 84 e 85 del comune di Gela»;

Accertato che il predetto verbale del 20 dicembre 1990 è stato pubblicato all'albo pretorio del comune di Gelà e depositato nella segreteria del comune stesso, per il periodo prescritto dalla legge n. 1497/1939;

Esaminate le opposizioni proposte, tutte nei termini di cui alla già menzionata legge n. 1497, da:

società AGIP S.p.a., con atto del 19 aprile 1991;

consorzio di bonifica Piana di Gela, con atto del 29 aprile 1991;

comune di Gela, con atto del 29 aprile 1991;

Rilevato, nel merito delle opposizioni, che le motivazioni addotte possono così riassumersi:

1) il vincolo proposto presenterebbe i caratteri della generalità e dell'astrattezza, oltre ad essere indiscriminato; e, comunque, sarebbe illegittimo per l'inesistenza nel territorio dei requisiti paesistici previsti dalla legge e per l'insufficienza delle motivazioni;

2) il vincolo sarebbe pregiudizievole per le attività economiche ed edilizie della zona;

3) la proposta di vincolo detta delle prescrizioni, in aggiunta a quelle già previste dagli strumenti urbanistici, e ciò in contrasto con i principi giurisprudenziali relativi all'applicazione della legge n. 1497/39;

Osservato, nell'ordine che precede, che:

a) il vincolo proposto tiene conto di tutti gli elementi che hanno concorso a determinare la «proposta» della commissione, la quale, anche a seguito di sopralluogo, ha approfondito le caratteristiche peculiari del territorio, costituite dalla contestuale presenza dei valori naturali del sito e dei tangibili segni di interesse etnoantropologico di elevato valore culturale lasciati dall'opera storicizzata dell'uomo. Entrambi rivestono un indubbio interesse ambientale.

Il paesaggio agrario descritto non può considerarsi in questo caso un «paesaggio comune» perché solo in quel luogo la morfologia naturale dell'andamento del fiume si sposa all'azione dell'uomo che lì ha modificato, a volte profondamente, la natura, lasciandovi consistenti testimonianze che raccontano ancora oggi la storia di quel paesaggio. In questo senso la finalità del vincolo non può identificarsi con la tutela dei soli ruderi del Castelluccio e dell'area ad esso circostante ma con la tutela di un'area significativa dei «campi geloi», dove il fortissimo segno morfologico della valle fluviale si carica di significati che comprendono oltre due millenni di storia.

In conseguenza delle ragioni sopra esposte, l'area destinata al centro direzionale dell'AGIP non può essere estrapolata dal contesto generale ma deve essere vista all'interno del quadro panoramico descritto dalla commissione, visto che sostanzialmente l'area oggetto del vincolo, di cui la zona dell'AGIP fa parte integrante, si inquadra come elemento morfologico di transizione tra il fondo valle e il rilievo di Monte Guardia ed è caratterizzato dalla grande ansa del fiume Gela che aggirando il monte sfocia nella piana.

Tale zona rappresentá, inoltre, essa stessa, al contempo, bellezza panoramica da proteggere e punti di vista accessibili al pubblico dai quali si possono godere le bellezze naturali dell'intero contesto ambientale;

b) il vincolo paesistico non è di ostacolo all'economia locale né all'iniziativa edilizia ed urbanistica, ma è preordinato soltanto ad assicurare un ordinato sviluppo economico, edilizio ed urbanistico, al fine di impedire che vengano compromesse le esigenze della tutela paesistica.

I provvedimenti di tutela sono intesi, infatti, a regolare le attività di che trattasi in rapporto all'interesse pubblico della tutela paesistica, al fine di evitare che ogni singola iniziativa nel campo produttivo, edilizio e urbanistico possa menomare l'ambiente paesistico della zona stessa;

c) si rivelano, invece, fondate le eccezioni sollevate dall'AGIP, relative alle prescrizioni che la commissione ha dettato per la realizzazione di opere all'interno dell'area vincolata, consistenti in una serie di preclusioni e di limitazioni prescrivibili, ai sensi dell'art. 11 del regolamento approvato con regio decreto n. 1357/1940, solo nei confronti delle «belle individue» e non pure delle «bellezze di insieme» alle quali il presente vincolo è riferito. Il provvedimento di vincolo, secondo il dettato dell'art. 7 della legge n. 1497/1939, non è di per sé idoneo a determinare i contenuti della tutela e, quindi, non comporta preclusioni alle attività edilizia, produttiva ed agricola, ma determina soltanto l'onere per i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili ricadenti nella zona vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva autorizzazione, qualsiasi progetto di opere che possa modificare l'aspetto esteriore della zona stessa.

Così la giurisprudenza amministrativa che costantemente ha sempre affermato che nel sistema legislativo riguardante la protezione delle bellezze naturali, l'imposizione di un vincolo paesistico non si risolve nella proibizione assoluta edificatoria nella zona interessata, ma produce soltanto l'obbligo di far verificare all'autorità a ciò deputata la compatibilità o meno di una determinata opera con le esigenze di tutela ambientale dell'area;

Rilevato che la zona che si assoggetta a vincolo è delimitata ad occidente dall'altopiano gessoso-solfifero, a settentrione dagli Erei, ad oriente dal tavolato ibleo e a mezzogiorno dalla serie di due costiere che, tra Manfria e la foce del Dirillo, in vario modo si affacciano sul Golfo di Gela, e che i quadri panoramici che si alternano in quest'area geografica sono vari e vastissimi. Infatti, grandi vedute d'insieme si godono dalle alture di Manfria, poggio dell'Arena e Montelungo, nonché dagli abitati di Gela, Niscemi, Butera e dall'Alta Valle del Maroglio lungo la strada statale n. 117-*bis*;

Considerato che in questo grande ambito territoriale una particolare valenza panoramica, ricca di quadri naturali e di testimonianze della presenza umana, è assunta da una parte della piana a cavallo dell'innesto tra la strada statale n. 117-*bis* e la strada statale n. 190. Essa comprende un tratto della bassa Valle del Fiume Gela che sfocia nella piana dopo le gole del Disueri (oggi sommerse dal lago) e i primi contrafforti sud-orientali di Monte della Guardia che delimitano la piana ad occidente. In questo tra la strada statale n. 117-*bis* e la strada statale n. 190. Essa comprende un della Guardia e da Ponte Olivo, con andamento pressoché rettilineo, attraversa la piana per gettarsi nel Mediterraneo a oriente di Gela;

Considerato che punti di vista panoramici, da cui si ammirano quadri naturali di notevole bellezza, si hanno:

a) percorrendo la strada statale n. 117-*bis*; andando infatti verso nord, in prossimità del km 89, lasciati alle spalle i grandi fabbricati industriali e commerciali della recente espansione, il quadro panoramico è occupato dal Monte della Guardia contro il quale si staglia la collina di gesso sulla quale insiste il Castelluccio; a sinistra si susseguono le gobbe addolcite della millenaria erosione che nascondono la Valle di Settefarine; a destra si stende la piana (contrada Rinazzi Soprani) dove il Gela scorre fortemente incassato nel terreno, denunciato solo dai ciuffi dei canneti delle sue sponde.

In prossimità del km 88 la strada viene assorbita dalla galleria dei due filari di pini che divengono cornici di una serie di quadri naturali verso la piana, a destra, e i poggi a sinistra. Procedendo, il Poggio Mulinazzo si alza fino a nascondere la veduta del Castelluccio, ma usciti dalla galleria dei pini ed aggirato il poggio, la veduta si apre da sinistra a destra:

sulla Collina Spadaro, caratterizzata dai seminativi a sud della provinciale (ex vicinale Settefarine-Grotticelle) e dalle colture tradizionali dei mandorleti e degli ulivi e dai recenti vigneti a pergolato a nord della stessa strada;

sul Castelluccio, che si erge in tutta la maestosa e tetragona presenza sulla collina contornata alla base dai vigneti a pergolato e rivestita di pini e siepi di fichi d'india;

sul gruppo di bunker dipinti di bianco della battaglia di Gela con la piccola piramide al centro che ricorda i caduti;

sulle pendici orientali del Monte della Guardia con l'infilata dei fabbricati rurali disposti sulle alture (Casa Costa della Presa, casa a quota 78, Casa Olivo);

sulla diga Grotticelle, che sbarra la via al fiume Gela generando una piccola cascata;

sulla collina calcarea di Grotticelle, dove la casa rurale, la collina della necropoli paleocristiana, i bunker della guerra e i ruderi del fabbricato rurale alla base della collina formano un complesso unitario che si staglia nettamente contro la piatta distesa della contrada La Presa.

Proseguendo, dopo il bivio per la diga, il lungo rettilineo della strada si pone a confine tra i folti canneti del Gela, a destra, e le pendici del Monte della Guardia a sinistra che si concludono con il magnifico oliveto che dalla Casa Olivo scende fino alla strada statale n. 190.

Dopo l'incrocio di ponte Olivo, dal nuovo ponte sul fiume, la veduta abbraccia l'intera valle del Gela, stretta tra il Monte della Guardia e il Timpazzo e chiusa dalla catena formata da Monte Disueri, Monte Gibilscemi e Monte dei Canalotti.

Un altro doppio filare di pini e cipressi incornicia la strada che aggirando la collina di Casa Giaurone lascia la Valle del Gela;

b) percorrendo la stessa strada ma verso sud: dopo la collina di Casa Giaurone, la veduta si apre su tutta la piana fino a Montelungo, a Gela, al complesso dell'Anic e al mare.

Verso destra si apprezza la Valle del Gela tra il Disueri e Ponte Olivo, in prossimità del quale appare il Castelluccio tra le pendici di Monte della Guardia e la Collina di Costa della Presa; la veduta di scorcio trasforma il Castelluccio in un'altissima torre, in primo piano il magnifico oliveto incoronato dalla Casa Olivo della quale si apprezzano le caratteristiche volumetriche e distributive proprie della masseria.

Alla fine del rettilineo, dopo la curva del km 85, riappare il Castelluccio e la Valle della contrada Spadaro, mentre i Poggi Prumento e Mulinazzo occludono la vista del mare.

Aggirato il Poggio Mulinazzo riappare il panorama della costa e lo sguardo è attirato dalla piana incorniciata dai pini e dal lungo cannocchiale del doppio filare di pini orientato su Gela e sul complesso dell'Anic.

Lungo tutto il percorso, la presenza del fiume, a sinistra, è denunciata dai canneti e dalla vegetazione ripariale;

c) percorrendo il primo tratto della strada statale n. 190 da Ponte Olivo verso nord: da qui è possibile apprezzare la geografia del fiume e della valle nel tratto in cui quest'ultimo si apre sulla piana di Gela:

d) percorrendo la strada provinciale ex vicinale Settefarine-Grotticelle dall'incrocio con la comunale Settefarine verso la strada statale n. 117-*bis*: qui il panorama è caratterizzato dalla piccola valle della contrada Spadaro coi poggi a seminativo a destra e le alture di contrada Cucinella che concorrono nel Monte della Guardia a sinistra.

In prossimità dell'incrocio emerge dagli alberi del giardino la Casa Maganuco, significativo esempio di villetta extraurbana dell'agro di Gela. Procedendo, l'attenzione è costantemente attirata dal Castelluccio che con la sua presenza toglie spazio a qualunque altra veduta. Dopo il Castelluccio e i fabbricati dell'azienda

agricola, sono ancora i bunker-sacrario a segnare una pausa e a rinviare agli altri bunker, al di là del fiume, in testa alla collina calcarea di Grotticelle;

e) percorrendo la strada consorziale all'estremità orientale dell'area: la piana è la base su cui si appoggiano i quadri panoramici costituiti dal lungo doppio filare di pini della 117-*bis*, dal Poggio Mulinazzo, dal Castelluccio, dalla Collina di Grotticelle e dalla Casa Olivo;

f) altre vedute panoramiche possono godersi da Grotticelle, Casa Olivo, Casa Costa della Presa, Casa Cucinella, Poggio Frumento, Poggio Mulinazzo, Poggio Zù Rosario;

Considerato che il paesaggio sopra descritto costituisce un'area fortemente antropizzata: dalle tracce di insediamento romano e tardo antico dei dintorni di Grotticelle, alla catacomba bizantina scavata nelle viscere della collina calcarea; dal Castelluccio svevo, alla diga cinquecentesca che, regolando il fiume, ha reso coltivabile parte della piana; dalle case rurali sparse su tutta l'area, alla Casa Maganuco, espressione di una diversa concezione della vita rurale; dai bunker della seconda guerra mondiale ai recenti vigneti a pergolato che occupano le prime propaggini del Monte della Guardia.

Constatato che tale paesaggio porta i segni di oltre un millennio e mezzo di occupazione antropica e che mantiene ancor oggi un precario equilibrio che potrebbe in breve tempo evolversi verso forme di antropizzazione e di aggressione irreversibili.

I segni, ancora non decisivi, di questa terribile evoluzione, si colgono nei confronti di cave che assediano Monte della Guardia, nei tetti in eternit dei capannoni dell'azienda agricola alle falde del Castelluccio, nell'impianto di calcestruzzi di Poggio Frumento, nella sistemazione fluviale del Gela, nella piccola lottizzazione di fronte al Poggio Mulinazzo, nel nuovo fabbricato tra il Gela e la 117-*bis* di fronte al Castelluccio.

Ma gli stessi segni si colgono anche nell'abbandono di Casa Costa della Presa e degli altri fabbricati che segnano, con la loro presenza, la storia recente di questo brano di territorio.

Questo lembo dei campi geloi, così carico di segni e di significati, così vissuto nei suoi monumenti e nelle sue battaglie, così cesellato nei suoi campi dalla eterna fatica di intere generazioni di contadini, deve essere consegnato alla storia del paesaggio rurale prima che il delicato equilibrio, nel quale ancora oggi si mantiene, precipiti verso modificazioni irreversibili;

Ritenuto, pertanto, che, nella specie, ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse, che suggeriscono l'opportunità di sottoporre a vincolo paesaggistico la zona del Castelluccio, come sopra descritta, in conformità della proposta del 20 dicembre 1990 della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Caltanissetta;

Ritenuto, infine, di dovere accogliere le opposizioni avverso la proposta di vincolo, limitatamente alle doglianze relative all'imposizione preventiva di prescrizioni e condizioni allo *jus aedificandi*;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni espresse in premessa, la zona del Castelluccio ricadente nel comune di Gela, descritta come sopra e delimitata in blu nelle planimetrie allegate, che formano parte integrante del presente decreto, è dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9 numeri 4 e 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.

In accoglimento parziale dell'opposizione proposta dall'AGIP S.p.a., con l'atto 19 aprile 1991, la deliberazione della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Caltanissetta richiamata nelle premesse va disattesa limitatamente alle prescrizioni in ordine alle condizioni e limitazioni allo *jus aedificandi* nella zona sottoposta a vincolo, che sono, pertanto, da ritenersi come non apposte.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana, unitamente al verbale redatto nella seduta del 20 dicembre 1990 dalla competente commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Caltanissetta, ai sensi degli articoli 4 della legge n. 1497/1939 e 12 del regio decreto n. 1357/1940, sopra citati.

Una copia della Gazzetta ufficiale della regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa, entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente soprintendenza, al comune di Gela, perché venga affissa per mesi tre all'albo pretorio del comune stesso.

Altra copia della predetta Gazzetta, assieme alla planimetria della zona vincolata, sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici del comune di Gela, ove gli interessati potranno prenderne visione.

La soprintendenza competente comunicherà a questo assessorato la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo del comune di Gela.

Palermo, 10 agosto 1991

L'assessore: LOMBARDO

ALLEGATO

VERBALE N. 8

PROPOSTA DI VINCOLO AI SENSI DELLA LEGGE N. 1497/1939. ZONA «IL CASTELLUCCIO» NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GELA (CALTANISSETTA).

L'anno millenovecentonovanta, il giorno venti del mese di dicembre, alle ore 10.30, nei locali della soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Agrigento, si è riunita la commissione per la tutela delle bellezze naturali di Caltanissetta, debitamente convocata con telegramma n. 19218 del 14 dicembre 1990, avente per oggetto il seguente ordine del giorno: proposta di vincolo ai sensi della legge n. 1497/1939, zona Castelluccio in territorio di Gela.

Sono presenti:

(Omissis)

La commissione, quindi, procede alla lettura integrale della relazione tecnica di cui all'ordine del giorno anzidetto qui sotto riportata:

dopo la Piana di Catania, quella di Gela costituisce la maggior pianura della Sicilia.

Essa è delimitata a occidente dall'altopiano gessoso-solfifero, a settentrione dagli Erei, a oriente dal tavolato ibleo ed a mezzogiorno dalla serie di dune costiere che, tra Manfria e la foce del Dirillo, in vario modo si affacciano sul golfo di Gela.

I quadri panoramici che si alternano in quest'area geografica sono vari e vastissimi. Grandi vedute d'insieme si godono dalle alture di Manfria, Poggio dell'Arena e Montelungo; dagli abitati di Gela, Niscemi e Butera; dall'Alta Valle del Maroglio lungo la strada statale n. 117-*bis*.

In questo grande ambito territoriale una particolare valenza panoramica, ricca di quadri naturali e di testimonianze della presenza umana, è assunta da una parte della piana a cavallo dell'innesto tra la strada statale n. 117-*bis* e la strada statale n. 190. Essa comprende un tratto della bassa Valle del Fiume Gela che sfocia nella piana dopo le gole del Disueri (oggi sommerse dal Lago) e i primi contrafforti sud-orientali di Monte della Guardia che delimitano la piana ad occidente.

In questo tratto il fiume con un'ampia curva aggira il Monte della Guardia e da Ponte Olivo, con andamento pressoché rettilineo, attraversa la piana per gettarsi nel mediterraneo a oriente di Gela.

Percorrendo la strada statale n. 117-*bis* verso nord, in prossimità del km 89, lasciati alle spalle i grandi fabbricati industriali e commerciali della recente espansione, il quadro panoramico è occupato dal Monte della Guardia contro il quale si staglia la collina di gesso sulla quale insiste il Castelluccio; a sinistra si susseguono le gobbe addolcite della millenaria erosione che nascondono la Valle di Settefarine; a destra si stende la piana (contrada Rinazzi Soprani) dove il Gela scorre fortemente incassato nel terreno, denunciato solo dai ciuffi dei canneti delle sue sponde.

In prossimità del km 88 la strada viene assorbita dalla galleria dei due filari di pini che divengono cornici di una serie di quadri naturali verso la piana, a destra, e i poggi a sinistra.

Procedendo, il Poggio Mulinazzo si alza fino a nascondere la veduta del Castelluccio, ma usciti dalla galleria dei pini ed aggirato il Poggio, la veduta si apre da sinistra a destra:

sulla Collina Spadaro, caratterizzata dai seminativi a sud della provinciale (ex vicinale Settefarine-Grotticelle) e dalle colture tradizionali dei mandorleti e degli ulivi punteggiate dai recenti vigneti a pergolato a nord della stessa strada;

sul Castelluccio che si erge in tutta la sua maestosa e tetragona presenza sulla collina contornata alla base dai vigneti a pergolato e rivestita di pini e siepi di fichi d'india;

sul gruppo di bunker dipinti di bianco della battaglia di Gela con la piccola piramide al centro che ricorda i caduti;

sulle pendici orientali del Monte della Guardia con l'infilata dei fabbricati rurali disposti sulle alture (Casa Costa della Presa, casa a quota 78, casa Olivo);

sulla diga Grotticelle che sbarra la via al fiume Gela generando una piccola cascata;

sulla collina calcarea di Grotticelle dove la casa rurale, la Collina della necropoli paleocristiana, i bunker della guerra e i ruderi del fabbricato rurale alla base della collina formano un complesso unitario che si staglia nettamente contro la piatta distesa della contrada La Presa.

Proseguendo, dopo il bivio per la diga, il lungo rettilineo della strada si pone a confine tra i folti canneti del Gela, a destra, e le pendici del Monte della Guardia a sinistra che si concludono con il magnifico oliveto che dalla Casa Olivo scende fino alla strada statale n. 190.

Dopo l'incrocio di Ponte Olivo, dal nuovo ponte sul fiume, la veduta abbraccia l'intera valle del Gela, stretta tra il Monte della Guardia e il Timpazzo e chiusa dalla catena formata da Monte Disueri, Monte Gibilscemi e Monte dei Canalotti.

Un altro doppio filare di pini e cipressi incornicia la strada che aggirando la collina di Casa Giaurone lascia la Valle del Gela;

Percorrendo la stessa strada verso sud, dopo la collina di Casa Giaurone, la veduta si apre su tutta la piana fino a Montelungo, Gela, il complesso dell'Anic e il mare.

Verso destra si apprezza la Valle del Gela tra il Disueri e Ponte Olivo.

In prossimità di Ponte Olivo appare il Castelluccio tra le pendici di Monte della Guardia e la Collina di Costa della Presa; la veduta di scorcio trasforma il Castelluccio in un'altissima torre, in primo piano il magnifico oliveto incoronato dalla Casa Olivo della quale si apprezzano le caratteristiche volumetriche e distributive proprie della masseria.

Alla fine del rettilineo, dopo la curva del km 85, riappare il Castelluccio e la Valle della contrada Spadaro, mentre i Poggi Frumento e Mulinazzo occludono la vista del mare.

Aggirato il Poggio Mulinazzo riappare il panorama della Costa e lo sguardo è attirato dalla piana incorniciata dai pini e dal lungo cannocchiale del doppio filare di pini orientato su Gela e sul complesso dell'Anic.

Lungo tutto il percorso, la presenza del fiume, a sinistra, è denunciata dai canneti e dalla vegetazione ripariale.

Percorrendo il primo tratto della strada statale n. 190 da Ponte Olivo verso nord, è possibile apprezzare la geografia del fiume e della valle nel tratto in cui quest'ultima si apre sulla piana di Gela.

Percorrendo la strada provinciale ex vicinale Settefarine-Grotticelle dall'incrocio con la comunale Settefarine verso la strada statale n. 117-*bis*, il panorama è caratterizzato dalla piccola valle della contrada Spadaro coi poggi a seminativo a destra e le alture di contrada Cucinella che concorrono nel Monte della Guardia a sinistra.

In prossimità dell'incrocio emerge dagli alberi del giardino la Casa Maganuco, significativo esempio di villetta extraurbana dell'agro di Gela. Procedendo, l'attenzione è costantemente attirata dal Castelluccio che con la sua presenza toglie spazio a qualunque altra veduta. Dopo il Castelluccio e i fabbricati dell'azienda agricola, sono ancora i bunker-sacrario a segnare una pausa e a rinviare agli altri bunker, al di là del fiume, in testa alla collina calcarea di Grotticelle.

Percorrendo la strada consorziale all'estremità orientale dell'area, la piana è la base su cui si appoggiano i quadri panoramici il lungo doppio filare di pini della strada statale n. 117-*bis*; il Poggio Mulinazzo, il Castelluccio, la Collina di Grotticelle e la Casa Olivo.

Le vedute panoramiche descritte si abbracciano a 360 gradi dal baricentro ideale di questo brano di territorio considerato: «Il Castelluccio».

Belle vedute d'insieme possono godersi da Grotticelle, Casa Olivo, Casa Costa della Presa, Casa Cucinella, Poggio Frumento, Poggio Mulinazzo, Poggio Zù Rosario.

Il paesaggio così descritto costituisce un'area fortemente antropizzata: dalle tracce di insediamento romano e tardo antico dei dintorni di Grotticelle, alla catacomba bizantina scavata nelle viscere della collina calcarea: dal Castelluccio svevo, alla Diga cinquecentesca che, regolando il fiume, ha reso coltivabile parte della piana; dalle case rurali sparse su tutta l'area, alla Casa Maganuco, espressione di una diversa concezione della vita rurale; dai bunker della seconda guerra mondiale ai recenti vigneti a pergolato che occupano le prime propaggini del Monte della Guardia.

Un paesaggio porta i segni di oltre un millennio e mezzo di occupazione antropica e che mantiene ancora oggi un precario equilibrio che potrebbe in breve tempo evolversi verso forme di antropizzazione e di aggressione irreversibili.

I segni, ancora non decisivi, di questa terribile evoluzione, si colgono nei fronti di cava che assediano Monte della Guardia, nei tetti in eternit dei capannoni dell'azienda agricola alle falde del Castelluccio, nell'impianto di calcestruzzi di Poggio Frumento, nella sistemazione fluviale del Gela, nella piccola lottizzazione di fronte al Poggio Mulinazzo, nel nuovo fabbricato tra il Gela e la strada statale n. 117-*bis* di fronte al Castelluccio.

Ma gli stessi segni si colgono anche nell'abbandono di Casa Costa della Presa e degli altri fabbricati che segnano, con la loro presenza, la storia recente di questo brano di territorio.

Questo lembo dei campi geloi, così carico di segni e di significati; così vissuto nei suoi monumenti e nelle sue battaglie, così cesellato nei suoi campi dalla eterna fatica di intere generazioni di contadini, deve essere consegnato alla storia del paesaggio rurale prima che il delicato equilibrio, nel quale ancora oggi si mantiene, precipiti verso modificazioni irreversibili.

L'area è così delimitata:

dalla strada statale n. 117-*bis* verso occidente si segue il confine sud ed ovest del foglio di mappa n. 78 del comune di Gela fino alla strada vicinale Settefarine-Grotticelle. Si prosegue verso ovest lungo i confini sud, ovest e nord del foglio n. 40 e quindi lungo i confini nord-ovest dei fogli 42 e 44 fino alla strada statale n. 190. Da questo punto si prosegue verso nord-nord-est all'interno del foglio n. 50 lungo la strada vicinale Collegio fino al fiume Gela e lungo il confine settentrionale dello stesso foglio n. 50 fino alla strada vicinale Santa Mariula; si prosegue lungo lo stesso confine fino alla strada statale n. 117-*bis*. Si segue la strada in direzione sud a confine tra i fogli 51 e 53 e 51 e 55 fino all'innesto con la Regia Trazzera Gela-Caltagirone. Si segue quest'ultima all'interno del foglio 48 fino all'innesto con la strada vicinale Grotticelle che si segue prima a confine tra i fogli 47 e 48 quindi all'interno del foglio 85 fino all'innesto con la vicinale Mingara (denominata per errore Mingra sul catastale). Si segue quest'ultima, all'interno del foglio 84, e quindi la strada vicinale consorziale di Mastro all'interno dei fogli 82 e 83 e poi al confine est del foglio n. 80 e al confine est e sud del foglio n. 120 fino all'innesto con la strada statale n. 117-*bis* chiudendo così il perimetro.

L'area vincolata interessa per intero i fogli numeri 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 78, 79, 80, 81 e 120 e parzialmente i fogli numeri 48, 50, 82, 83, 84 e 85 del comune di Gela.

La commissione infine propone, ai sensi dell'art. 11 del regolamento n. 1357 le seguenti concrete limitazioni derivanti dal vincolo, fatte salve le prescrizioni ai sensi dell'art. 48 della legge n. 1089/1939, ora art. 19, settimo comma, della legge regionale n. 21/1985:

1) il vincolo tende alla conservazione del paesaggio dell'area considerata unitamente al recupero di quelle particolari situazioni che hanno causato circoscritti danni e usi impropri del suolo e dei manufatti;

2) per questo scopo sono consentite tutte le operazioni tendenti al recupero dei luoghi e dei fabbricati storicamente presenti nell'area;

3) in particolare è consentito il restauro conservativo di tutti i fabbricati rurali, compresa la ricostruzione di quelli crollati (all'interno dei volumi, delle forme e dei materiali preesistenti) che potranno adibirsi a qualunque uso pubblico o privato;

4) i fabbricati recenti non potranno essere ampliati; la demolizione di questi fabbricati, per qualsiasi motivo effettuata, comporta il divieto di riedificazione e l'area di sedime rimarrà libera ed inedificabile; in caso di manutenzione ordinaria e straordinaria dovranno adeguarsi alle seguenti prescrizioni:

a) tetto a falde con pendenza non superiore al 35% coperto con coppi siciliani;

b) infissi in legno con persiane;

c) intonaci esterni di colore, compatibile con l'ambiente, di tipo tradizionale;

5) per fabbricati storicamente presenti nell'area si intendono i manufatti esistenti al 1° gennaio 1940; per fabbricati recenti si intendono quelli costruiti dopo tale data;

6) i mandorleti e gli uliveti esistenti dovranno essere conservati; è consentito il reimpianto nei casi di normale avvicendamento delle colture;

7) è vietata la messa a dimora di eucalipti e di flora esotica;

8) sono vietati gli sbandamenti e l'apertura di cave di qualunque genere; sono consentiti i necessari, limitati, movimenti di terra al fine del recupero di aree degradate e in particolare dei vecchi fronti di cava in contrada Olivo;

9) l'edificazione è consentita solo con destinazione rurale o residenziale ed è soggetta alle seguenti limitazioni;

a) sono inedificabili:

1) le aree comprese nei 150 metri dalle sponde del fiume Gela e del torrente Cucinella;

2) le aree al di sopra della quota 50 s.l.m. nell'area compresa tra la strada statale n. 117-*bis* e la strada vicinale Settefarine-Grotticelle;

3) le aree al di sopra della quota 100 s.l.m. nell'area compresa tra la strada vicinale Settefarine-Grotticelle, la strada statale n. 117-*bis* e la strada statale n. 190;

4) le aree ricomprese nel raggio di 500 metri dal Castelluccio, dai bunker-sacrario e dalla Collina di Grotticelle;

b) sono edificabili tutte le altre aree con i seguenti parametri:

1) fabbricati rurali e residenziali: lotto minimo 10.000 mq; indice di fabbricabilità 0,02 mc/mq; altezza max alla linea di gronda mt 4; altezza max al colmo mt 5,50; tetto a falde coperto con coppi siciliani; infissi in legno; intonaci di tipo tradizionale con gamma di colore da sottoporre a preventiva autorizzazione;

2) sono edificabili le piccole costruzioni connesse con la fruizione pubblica dei monumenti e tutte le opere di alorizzazione dei complessi monumentali presenti nell'area (Castelluccio, Diga Grotticelle, Catacombe Grotticelle);

10) i filari di alberi lungo la strada statale n. 117-*bis*, a sud e a nord dell'area vincolata dovranno conservarsi.

A questo punto il presidente dichiara chiusa la seduta, dal che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

(Omissis).

92A1668

UNIVERSITÀ «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI

DECRETO RETTORALE 27 gennaio 1992.

Istituzione della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali con il corso di laurea in scienze geologiche.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 1273, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 28 ottobre 1991 relativo all'approvazione del piano di sviluppo dell'università per gli anni 1991-93, che prevede per l'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti la possibilità di istituire la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali con il corso di laurea in scienze geologiche;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visti i pareri espressi dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione nelle rispettive sedute del 17 e del 23 gennaio 1992;

Decreta:

Art. 1.

È istituita presso l'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali con il corso di laurea in scienze geologiche.

Art. 2.

Con successivo provvedimento verrà stabilito l'ordinamento degli studi relativo al corso di laurea in scienze geologiche della nuova facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Chieti, 27 gennaio 1992

Il rettore: CRESCENTI

92A1645

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Associazione italiana per la sclerosi multipla, in Roma, ad accettare una donazione

Con decreto ministeriale 30 marzo 1992 l'Associazione italiana per la sclerosi multipla, con sede in Roma, via della Magliana n. 279, è stata autorizzata ad accettare la donazione consistente nella somma di un miliardo disposta dalla sig.ra Luisa Carlevarini ved. Buffetti, per onorare la memoria del figlio e del marito, con atto dott. Marcello Di Fabio, notaio in Roma, numero di repertorio 57409/14315.

92A1707

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

575° Elenco dei provvedimenti relativi a concessioni minerarie

Con decreto ministeriale 6 marzo 1992, l'art. 1 del decreto ministeriale 22 novembre 1991 è sostituito dal seguente: la concessione di anidride carbonica «Lete» in comune di Pratella (Caserta) della S.r.l. Mancone gas, con sede in Portico di Caserta, via Roma, 16, è rinnovata per anni dieci a decorrere dal 20 settembre 1986.

Con decreto distrettuale 19 settembre 1991 la concessione di caolino, argille per porcellana e terraglia forte, terre con grado di refrattarietà superiore a 1630 °C, denominata «Virauda II» in comune di Lozzolo (Vercelli), della S.p.a. Società industria generale ceramiche, con sede in Borgo Valsugana (Trento), è rinnovata per la durata di anni dieci dal 26 ottobre 1990.

Con decreto distrettuale 9 settembre 1991 la concessione di marna da cemento «Monte Groppo» nei comuni di Calestano e Terenzo provincia di Parma, è intestata alla S.p.a. Cementerie del centro nord, con sede a Casale Monferrato (Alessandria).

Con decreto distrettuale 15 ottobre 1991 la concessione di terre refrattarie con grado di refrattarietà superiore a 1630 °C, denominata «Pietratonda» nei comuni di Civitella Paganico e Campagnatico, provincia di Grosseto, della S.p.a. Accornero & C. Sud, con sede in Viarigi (Asti), frazione Accarneri Valle, 21, è rinnovata per la durata di anni dieci dal 25 settembre 1991 e ridotta di area da Ha 889, ad Ha 533,200.

Con decreto distrettuale 31 ottobre 1991 la concessione di salgemma «Timpa del Salto» nei comuni di Belvedere Spinello, Rocca di Neto e S. Severina (Catanzaro) è intestata alla S.p.a. Montecatini con sede in Milano, Foro Bonaparte n. 31.

Con decreto distrettuale 23 ottobre 1991 la concessione di fluorite denominata «Graticelle», nei comuni di Bovegno e Collio (Brescia) della S.p.a. Prealpi Mineraria, con sede a Zogno (Bergamo), via Locatelli n. 87, è ridotta ad Ha 178.

Con decreto distrettuale 24 febbraio 1992, la concessione mineraria di caolino denominata «Sasso» in comune di Cerveteri, provincia di Roma, è intestata alla S.p.a. Sanitari Pozzi, con sede in Milano, via Giulio Richard n. 1.

92A1709

MINISTERO DEL TESORO

N. 70

Corso dei cambi del 9 aprile 1992 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1234,350	1234,350	1234,300	1234,350	1234,350	1234,350	1234,280	1234,350	1234,350	1234,350
E.C.U.	1542,350	1542,350	1541,250	1542,350	1542,350	1542,350	1542,300	1542,350	1542,350	1542,350
Marco tedesco	754,420	754,420	754,500	754,420	754,420	754,420	754,460	754,420	754,420	754,420
Franco francese	222,770	222,770	222,900	222,770	222,770	222,770	222,770	222,770	222,770	222,770
Lira sterlina	2151,050	2151,050	2152 —	2151,050	2151,050	2151,050	2151 —	2151,050	2151,050	2151,050
Fiorino olandese	670,070	670,070	670 —	670,070	670,070	670,070	670,040	670,070	670,070	670,070
Franco belga	36,672	36,672	36,650	36,672	36,672	36,672	36,673	36,672	36,672	36,672
Peseta spagnola	11,898	11,898	11,920	11,898	11,898	11,898	11,900	11,898	11,898	11,898
Corona danese	194,430	194,430	194,500	194,430	194,430	194,430	194,430	194,430	194,430	194,430
Lira irlandese	2009 —	2009 —	2007 —	2009 —	2009 —	2009 —	2009,500	2009 —	2009 —	—
Dracma greca	6,446	6,446	6,450	6,446	6,446	6,446	6,447	6,446	6,446	—
Escudo portoghese	8,772	8,772	8,790	8,772	8,772	8,772	8,770	8,772	8,772	8,772
Dollaro canadese	1036,400	1036,400	1037 —	1036,400	1036,400	1036,400	1036 —	1036,400	1036,400	1036,400
Yen giapponese	9,323	9,323	9,360	9,323	9,323	9,323	9,324	9,323	9,323	9,323
Franco svizzero	821,860	821,860	821,500	821,860	821,860	821,860	821,850	821,860	821,860	821,860
Scellino austriaco	107,208	107,208	107,200	107,208	107,208	107,208	107,205	107,208	107,208	107,208
Corona norvegese	191,960	191,960	192 —	191,960	191,960	191,960	192,030	191,960	191,960	191,960
Corona svedese	207,960	207,960	208 —	207,960	207,960	207,960	207,960	207,960	207,960	207,960
Marco finlandese	275,900	275,900	275,500	275,900	275,900	275,900	275,400	275,900	275,900	—
Dollaro australiano	939,100	939,100	940 —	939,100	939,100	939,100	939,500	939,100	939,100	939,100

Media dei titoli del 9 aprile 1992

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	57,500
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	101,500
» 12% (Beni Esteri 1980)	105 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,500
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	88,500
» » » 21- 4-1987/94	88,300
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	100,050
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,075
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,025
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,100
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100,125
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,100
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100 —
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100 —
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100,050
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	100,100
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	100,150
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100,150
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	100,200
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100,100
Certificati del Tesoro C.T.O. 10,25% 1-12-1988/96	98,525
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	100,100
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	100,150
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	99,175
Certificati di credito del Tesoro 10% 18- 4-1987/92	99,550
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	99,650
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	98,850
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99 —
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	98,950
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	101 —
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	102,250
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	102,500
» » » TR 2,5% 1983/93	99,900
» » » Ind. 18- 4-1986/92	99,900
» » » » 19- 5-1986/92	100 —
» » » » 20- 7-1987/92	99,950
» » » » 19- 8-1987/92	100,100
» » » » 1-11-1987/92	100 —
» » » » 1-12-1987/92	100,100
» » » » 1- 1-1988/93	99,825

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93	99,900
» » » »	1- 3-1988/93	100,025
» » » »	1- 4-1988/93	100,175
» » » »	1- 5-1988/93	100,150
» » » »	1- 6-1988/93	100,350
» » » »	18- 6-1986/93	100,050
» » » »	1- 7-1988/93	100,150
» » » »	17- 7-1986/93	99,775
» » » »	1- 8-1988/93	100,050
» » » »	19- 8-1986/93	99,650
» » » »	1- 9-1988/93	100,200
» » » »	18- 9-1986/93	99,300
» » » »	1-10-1988/93	100,100
» » » »	20-10-1986/93	99,575
» » » »	1-11-1988/93	100,225
» » » »	18-11-1987/93	99,550
» » » »	19-12-1986/93	99,550
» » » »	1- 1-1989/94	100,050
» » » »	1- 2-1989/94	100,175
» » » »	1- 3-1989/94	100,150
» » » »	15- 3-1989/94	100,200
» » » »	1- 4-1989/94	100,200
» » » »	1- 9-1989/94	99,950
» » » »	1-10-1987/94	99,525
» » » »	1-11-1989/94	99,825
» » » »	1- 1-1990/95	99,550
» » » »	1- 2-1985/95	100,300
» » » »	1- 3-1985/95	99,150
» » » »	1- 3-1990/95	99,600
» » » »	1- 4-1985/95	98,950
» » » »	1- 5-1985/95	98,850
» » » »	1- 5-1990/95	99,425
» » » »	1- 6-1985/95	98,950
» » » »	1- 7-1985/95	99,100
» » » »	1- 7-1990/95	99,550
» » » »	1- 8-1985/95	98,900
» » » »	1- 9-1985/95	98,950
» » » »	1- 9-1990/95	99,600
» » » »	1-10-1985/95	98,750
» » » »	1-10-1990/95	99,425
» » » »	1-11-1985/95	99 —
» » » »	1-11-1990/95	99,375
» » » »	1-12-1985/95	98,925
» » » »	1-12-1990/95	99,600
» » » »	1- 1-1986/96	99,950
» » » »	1- 1-1986/96 II	100,050
» » » »	1- 1-1991/96	99,425
» » » »	1- 2-1986/96	99,400
» » » »	1- 2-1991/96	99,550
» » » »	1- 3-1986/96	99,550
» » » »	1- 4-1986/96	99,550
» » » »	1- 5-1986/96	99,275
» » » »	1- 6-1986/96	99,375
» » » »	1- 7-1986/96	99,050
» » » »	1- 8-1986/96	98,600
» » » »	1- 9-1986/96	98,525
» » » »	1-10-1986/96	98,400
» » » »	1-11-1986/96	98,400
» » » »	1-12-1986/96	98,575
» » » »	1- 1-1987/97	98,600
» » » »	1- 2-1987/97	98,925
» » » »	18- 2-1987/97	99 —
» » » »	1- 3-1987/97	99,225
» » » »	1- 4-1987/97	98,775
» » » »	1- 5-1987/97	98,800
» » » »	1- 6-1987/97	98,775
» » » »	1- 7-1987/97	98,400
» » » »	1- 8-1987/97	98,275
» » » »	1- 9-1987/97	98,050
» » » »	1- 3-1991/98	98,600
» » » »	1- 4-1991/98	98,300
» » » »	1- 5-1991/98	98,800
» » » »	1- 6-1991/98	98,775
» » » »	1- 7-1991/98	98,400
» » » »	1- 8-1991/98	98,275
» » » »	1- 9-1991/98	98,050

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	12,50%	18- 4-1992	99,850
» » »	9,15%	1- 5-1992	99,700
» » »	11,00%	1- 5-1992	99,650
» » »	12,50%	1- 5-1992	99,750
» » »	12,50%	17- 5-1992	99,775
» » »	9,15%	1- 6-1992	99,850
» » »	10,50%	1- 7-1992	100,225
» » »	11,50%	1- 7-1992	99,625
» » »	11,50%	1- 8-1992	99,525
» » »	12,50%	1- 9-1992	99,950
» » »	12,50%	1-10-1992	99,925
» » »	12,50%	1- 2-1993	99,925
» » »	12,50%	1- 7-1993	100 —
» » »	12,50%	1- 8-1993	100,025
» » »	12,50%	1- 9-1993	100,025
» » »	12,50%	1-10-1993	100,200
» » »	12,50%	1-11-1993	100,075
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	99,950
» » »	12,50%	17-11-1993	100,225
» » »	12,50%	1-12-1993	100 —
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	100,200
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	100 —
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	99,950
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	100,050
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	100,050
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	99,925
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	100,050
» » »	12,50%	1- 9-1990/94	100 —
» » »	12,50%	1-11-1990/94	100,025
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	99,825
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	99,875
» » »	12,00%	1- 6-1991/96	98,250
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	99,700
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	99,925
» » »	12,50%	1-11-1990/97	99,800
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	99,875
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	99,900
» » »	12,00%	20- 6-1991/98	97,850
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	101,550
» » »	12,00%	1- 6-1991/2001	97,825

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	26- 4-1988/92	8,50%	99,525
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	99,450
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	99,650
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	99,750
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	99,675
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	98 —
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	97,050
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	96,700
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	96,750
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	97,950
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	96,725
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	97,275
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	98,750
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	94,900
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	99,100
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	94,650
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	100,400
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	101,100
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	100,900
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	102,225
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	104
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	105,850
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	99,800
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	104,500
» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	104,900

92M09042

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazione del versamento delle entrate ai titolari dei servizi di riscossione delle province di Ancona, Catanzaro, Foggia, Forlì, Latina, Lecce, Macerata, Perugia, Reggio Calabria e Reggio Emilia.

Con decreto ministeriale n. 1 1226 del 25 febbraio 1992 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *A* della provincia di Ancona è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 1.161.885.596, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 1.170.301.915 iscritto a nome dei contribuenti indicati nell'istanza.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Ancona darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/1228 del 25 febbraio 1992 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Foggia è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 24.080.513.000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 24.088.567.662 iscritto a nome dei contribuenti indicati nell'istanza.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Foggia darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/1230 del 25 febbraio 1992 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *unico* della provincia di Macerata è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 1.662.301.044, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 1.669.837.775 iscritto a nome dei contribuenti indicati nell'istanza.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Macerata darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/1752 del 27 febbraio 1992 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Catanzaro è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 24.154.979.979, corrispondente al carico iscritto a nome dei contribuenti indicati nell'istanza.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Catanzaro darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1 1409 del 27 febbraio 1992 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Forlì è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 2.852.424.501, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 2.852.953.126 iscritto a nome della ditta Metalimpex Import - Export S.r.l.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Forlì darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/1905 del 27 febbraio 1992 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Latina è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 2.956.704.837, corrispondente al carico iscritto a nome dei contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Latina darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/1745 del 27 febbraio 1992 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *A* della provincia di Lecce è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 2.286.727.000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 2.290.424.216 iscritto a nome dei contribuenti indicati nell'istanza.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Lecce darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/1608 del 27 febbraio 1992 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Lecce è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 674.898.000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 680.276.540 iscritto a nome dei contribuenti indicati nell'istanza.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Lecce darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/1577 del 27 febbraio 1992 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Perugia è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 2.229.621.720, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 2.240.722.230 iscritto a nome dei contribuenti indicati nell'istanza.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Perugia darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1 1414 del 27 febbraio 1992 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *unico* della provincia di Reggio Calabria è concessa proroga della dilazione del versamento delle entrate disposta, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1993, per l'ammontare di L. 2.103.462.773, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 2.126.329.452 iscritto a nome dei contribuenti indicati nell'istanza di proroga.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Reggio Calabria darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1 759 del 27 febbraio 1992 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *unico* della provincia di Reggio Emilia è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 21.093.444.000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 21.102.451.542 iscritto a nome dei contribuenti indicati nell'istanza.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Reggio Emilia darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

92A1672

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreti ministeriali 2 marzo 1992 le seguenti società cooperative, previa intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa agricola «C.A.B.A. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Andria (Bari), costituita per rogito Pagliani in data 9 febbraio 1976, rep. 19342, reg. soc. 3164, tribunale di Trani;

società cooperativa agricola «Cooperativa agricola Farm a r.l.», con sede in Barletta (Bari), costituita per rogito Manno in data 20 luglio 1987, rep. 72662, reg. soc. 8339, tribunale di Trani;

società cooperativa agricola «Cooperativa agricola ex combattenti e reduci» a r.l., con sede in Canosa di Puglia (Bari), costituita per rogito Rossi in data 9 aprile 1956, rep. 6454, reg. soc. 1671, tribunale di Trani;

società cooperativa agricola «Giovani coltivatori a r.l.», con sede in Canosa di Puglia (Bari), costituita per rogito Rossi in data 27 gennaio 1964, rep. 14215, reg. soc. 2026, tribunale di Trani;

società cooperativa agricola «Rinascita a r.l.», con sede in Canosa di Puglia (Bari), costituita per rogito Zipparri in data 5 maggio 1967, rep. 16570, reg. soc. 2198, tribunale di Trani;

società cooperativa «Cooperativa agricola pugliese Canion - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Canosa di Puglia (Bari), costituita per rogito Bottaro in data 21 gennaio 1980, rep. 23384, reg. soc. 4265, tribunale di Trani;

società cooperativa agricola «Bieticultori ed affini - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Canosa di Puglia (Bari), costituita per rogito Zipparri in data 1° dicembre 1961, rep. 12652, reg. soc. 1917, tribunale di Trani;

società cooperativa agricola «Cooperativa rurale S. Sabino - Società a responsabilità limitata», con sede in Canosa di Puglia (Bari), costituita per rogito de Rienzi in data 25 settembre 1958, rep. 3244, reg. soc. 1764, tribunale di Trani;

società cooperativa agricola «La Contadina - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Canosa di Puglia (Bari), costituita per rogito Severini in data 11 giugno 1949, rep. 1144, reg. soc. 1259, tribunale di Trani;

società cooperativa agricola «L'Ortofrutticola - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Gioia del Colle (Bari), costituita per rogito Labellarte in data 29 gennaio 1947, rep. 187, reg. soc. 2947, tribunale di Bari;

società cooperativa agricola «Agrisole - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Conversano (Bari), costituita per rogito Reboli in data 1° maggio 1984, rep. 116294, reg. soc. 16063, tribunale di Bari;

società cooperativa agricola «Acli - Terra Benedetto XIII - Soc coop.va a r.l.», con sede in Gravina di Puglia (Bari), costituita per rogito Berloco in data 1° giugno 1961, rep. 4335, reg. soc. 4708, tribunale di Bari;

società cooperativa agricola «La Bucolica - Soc coop.va a r.l.», con sede in Palo del Colle (Bari), costituita per rogito Speranza in data 2 giugno 1986, rep 26346, reg. soc 19880, tribunale di Bari;

società cooperativa agricola «Cooperativa agricola di Settimo Milanese» a r.l., con sede in Settimo Milanese (Milano), costituita per rogito Cazzaniga in data 12 aprile 1949, rep. 11214 2478, reg soc 66340, tribunale di Milano,

società cooperativa agricola «Cooperativa agricola coltivatori diretti per la costituzione della piccola proprietà a r.l.», con sede in Rho (Milano), costituita per rogito Moretti in data 30 gennaio 1947, rep. 12410/3035, tribunale di Milano;

società cooperativa agricola «La Canedolese - Società cooperativa agricola a r.l.», con sede in Roverbella (Mantova), costituita per rogito Molinari in data 29 novembre 1985, rep. 4173, reg. soc. 11809, tribunale di Mantova;

società cooperativa agricola «Cereal padana - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Guesola (Cremona), costituita per rogito Barili in data 28 aprile 1981, rep. 71907/11576, reg. soc. 4604, tribunale di Cremona.

92A1688

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 7 aprile 1992 è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Eurovideo, in amministrazione straordinaria, sede e stabilimento di Gricignano d'Aversa (Caserta), per il periodo dal 13 aprile 1992 all'11 ottobre 1992, ai sensi dell'art. 22, secondo comma, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e dell'art. 10, primo comma, del decreto-legge 20 marzo 1992, n. 237.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di cui trattasi ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 aprile 1992 in favore di ottantuno dipendenti dalla S.p.a. Edison giocattoli, occupati presso lo stabilimento di Sesto Fiorentino (Firenze), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali con l'alternanza di una settimana a zero ore con una a tempo pieno, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dall'11 giugno 1991 al 7 giugno 1992.

92A1689

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A Herio, 21
PESCARA
Libreria COSTANTINI
Corso V Emanuele, 146
Libreria dell UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
TERAMO
Libreria IPOTESI
Via Oberdan 9

BASILICATA

MATERA
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
Ed Libr PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
Libreria G MAURO
Corso Mazzini, 89
COSENZA
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
PALMI (Reggio Calabria)
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E
Via Buozzi 23
SOVERATO (Catanzaro)
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

ANGRI (Salerno)
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
AVELLINO
Libreria CESA
Via G Nappi, 47
BENEVENTO
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
CASERTA
Libreria CROCE
Piazza Dante
CAVA DEI TIRRENI (Salerno)
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
FORIO D ISCHIA (Napoli)
Libreria MATTERA
NOCERA INFERIORE (Salerno)
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang via S Matteo, 51
SALERNO
Libreria ATHENA S a s
Piazza S Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

ARGENTA (Ferrara)
C S P - Centro Servizi Polivalente S r l
Via Matteotti, 36/B
FERRARA
Libreria TADDEI
Corso Giovecca 1
FORLÌ
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A Diaz 2/F
MODENA
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
PARMA
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
PIACENZA
Tip DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
RAVENNA
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37
REGGIO EMILIA
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
RIMINI (Forlì)
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
TRIESTE
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S a s
Piazza della Borsa, 15
UDINE
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V Veneto, 20

LAZIO

APRILIA (Latina)
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
FROSINONE
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15
LATINA
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
LAVINIO (Roma)
Edicola di CIANFANELLI A & C
Piazza del Consorzio, 7
RIETI
Libreria CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8
ROMA
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio
SORA (Frosinone)
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E Zincone, 28
TIVOLI (Roma)
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
TUSCANIA (Viterbo)
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

LIGURIA

IMPERIA
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
LA SPEZIA
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
SAVONA
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

ARESE (Milano)
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
BERGAMO
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
BRESCIA
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
COMO
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
CREMONA
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
MANTOVA
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M Di Pellegrini e D Ebbi S n c
Corso Umberto I, 32
PAVIA
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini 2/C
SONDRIO
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
VARESE
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C
Corso Moro, 3

MARCHE

ANCONA
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
ASCOLI PICENO
Libreria MASSIMI
Corso V Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
MACERATA
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
PESARO
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

CAMPOBASSO
DI E M Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1
ISERNIA
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

ALESSANDRIA
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
ALBA (Cuneo)
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
ASTI
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364
BIELLA (Vercelli)
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
CUNEO
Casa Editrice ICAP
Piazza D Galimberti, 10
TORINO
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO CE DI S r l
Via Roma, 80

PUGLIA

ALTAMURA (Bari)
JOLLY CART di Lorusso A & C
Corso V Emanuele, 65
BARI
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria 4
CORATO (Bari)
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G Matteotti 9
FOGGIA
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante 21
LECCE
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA (Foggia)
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
TARANTO
Libreria FUMAROLA
Corso Italia 229

SARDEGNA

ALGHERO (Sassari)
Libreria LOBRANO
Via Sassari 65
CAGLIARI
Libreria DESSÌ
Corso V Emanuele 30/32
NUORO
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni 45/47
ORISTANO
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero 70
SASSARI
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello 10

SICILIA

AGRIGENTO
Libreria L AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
CALTANISSETTA
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
CATANIA
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
ENNA
Libreria BUSCEMI G B
Piazza V Emanuele
FAVARA (Agrigento)
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
MESSINA
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
PALERMO
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S F
Piazza V E Orlando, 15/16
RAGUSA
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39
SIRACUSA
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
TRAPANI
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

AREZZO
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
GROSSETO
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
LIVORNO
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C S n c
Corso Amedeo, 23/27
LUCCA
Libreria BARONI
Via S Paolino, 45/47
Libreria Prof le SESTANTE
Via Montanara, 9
MASSA
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
PISA
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
SIENA
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
TRENTO
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO (Perugia)
Libreria LUNA di Verri e Bibi s n c
Via Gramsci, 41
PERUGIA
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
TERNI
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

BELLUNO
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22
PADOVA
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
ROVIGO
Libreria PAVANELLO
Piazza V Emanuele 2
TREVISO
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore 31
VENEZIA
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
VERONA
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
VICENZA
Libreria GALLA
Corso A Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 330.000
- semestrale	L. 180.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 635.000
- semestrale	L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189